



## **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

*Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete  
e i sistemi informativi*

*Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza  
e la sicurezza nelle infrastrutture stradali*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **PREMESSA**

VISTO l'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita *“Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane e delle Province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro, con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art. 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete

viaria di province e città metropolitane registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021;

VISTO l'art. 5 comma 2 del citato Decreto interministeriale che riporta *“Il trasferimento delle risorse alle Province ed alle Città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuato sulla base del Programma triennale 2021 - 2023 che i medesimi Enti devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili inderogabilmente entro il 31 maggio 2021. Il programma triennale 2021-2023 deve contenere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP)”*;

TENUTO CONTO che l'iter approvativo del Decreto interministeriale in questione si è protratto rispetto alle previsioni che si è perfezionato successivamente al termine stabilito dall'art. 5 comma 2 per la presentazione dei programmi triennali.

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare certezza nei tempi per la presentazione dei programmi triennali da parte degli Enti territoriali interessati.

CONSIDERATA l'esigenza di individuare in termine congruo per la presentazione delle istanze da parte degli Enti territoriali destinatari

## **DISPONE**

- 1) Ai fini della partecipazione al programma di cui al decreto in Premessa sono considerate ammissibili le istanze presentate dagli Enti destinatari dell'iniziativa, entro il termine del 30 settembre 2021.
- 2) Gli Enti beneficiari del finanziamento potranno compilare le schede relative ai programmi da presentare, al seguente link: <https://dmptiprovincia.mit.gov.it/>, al quale si accede inserendo le medesime credenziali già utilizzate per la piattaforma online relativa ai DM123/20 e DM224/20.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Felice Morisco